

Regolamento dell'Assemblea Nazionale – 3/12/2017

PREMESSA

Il Comitato promotore della lista unitaria civica, progressista e di sinistra, costituito dai coordinatori dei soggetti politici che partecipano al progetto, riunitosi il 15 novembre, ha approvato il Regolamento per l'elezione dell'Assemblea nazionale della lista

Il Comitato promotore nomina un Comitato di garanti nazionali, composto di 3 componenti al quale è affidato il compito di verificare il regolare svolgimento del percorso, di decidere in ultima istanza su eventuali ricorsi o controversie e di nominare i Comitati di garanzia territoriali composti anche essi da 3 componenti.

ARTICOLO 1

CONVOCAZIONE ASSEMBLEE

L'Assemblea nazionale della "lista" è convocata per domenica 3 dicembre a Roma.

Le Assemblee provinciali o territoriali si svolgono nei giorni 25 e 26 novembre 2017.

Le Assemblee provinciali e territoriali sono aperte alla partecipazione di tutte le cittadine e i cittadini che sottoscrivono il documento politico-programmatico che è a base della costruzione della lista.

L'Assemblea nazionale in caso di votazioni di particolare rilevanza assume le decisioni con una maggioranza dei 3/4 dei votanti.

ARTICOLO 2

COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea nazionale è composta da 1500 delegati eletti dalle assemblee provinciali e territoriali in ragione dei residenti registrati nel censimento 2011, più 50 delegati in rappresentanza degli italiani nel mondo.

Al fine di agevolare la partecipazione, nelle province con più di un milione di abitanti e comunque in quelle delle città metropolitane, è possibile organizzare assemblee territoriali.

Sarà compito del Comitato dei garanti nazionali approvare tale suddivisione territoriale e assegnare a ogni Assemblea il numero dei delegati spettante sulla base dei residenti.

Sono membri di diritto dell'Assemblea nazionale i parlamentari nazionali ed europei, i Presidenti di regione, i consiglieri regionali, i sindaci dei Comuni sopra i 15.000 abitanti che sottoscrivono il documento politico-programmatico a base della lista.

ARTICOLO 3

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Possono partecipare alle Assemblee provinciali e territoriali ed essere delegati all'Assemblea nazionale le cittadine e i cittadini italiani, nonché le cittadine e i cittadini dell'Unione europea residenti in Italia, le cittadine e i cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, che sottoscrivano il documento politico-programmatico, che devolvano un contributo di almeno 2 Euro per la copertura delle spese organizzative, e che accettino di essere iscritti nell'Albo degli elettori della lista.

ARTICOLO 4

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE PROVINCIALI/TERRITORIALI

Le Assemblee provinciali/territoriali sono presiedute dal Comitato di garanzia locale, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori. Esse possono avanzare proposte programmatiche e odg da sottoporre all'assemblea nazionale.

Al termine della discussione generale, la Presidenza comunica il numero dei partecipanti all'Assemblea che hanno diritto di voto, ed i tempi per la votazione dei delegati in caso di scrutinio segreto.

Contestualmente, sulla base delle disponibilità raccolte, la Presidenza propone una lista di delegati pari al numero degli eligendi, più due supplenti, composta secondo il criterio della parità di genere.

Se un numero di partecipanti pari al 10% degli aventi diritto al voto propone altre candidature, si procede con il voto di preferenza a scrutinio segreto sul complesso delle candidature avanzate. Ciascun avente diritto al voto può esprimere una doppia preferenza di genere. In ragione del numero degli eligendi, vengono delegati i candidati con il maggior numero di preferenze, mentre i primi due non eletti vengono indicati come supplenti.

Nel caso in cui non venga avanzata la proposta di altre candidature, la lista proposta dalla Presidenza viene sottoposta al voto dell'Assemblea a scrutinio palese.